

Modifica sulla legge cantonale dell'energia dell'8 febbraio del 1994

Rapporto sulla consultazione

Risultato
della consultazione
settembre 2020



Dipartimento
del territorio

Sommario

1	Oggetto della consultazione	4
2	Elenco dei partecipanti	5
3	Considerazioni generali sulla partecipazione alla consultazione	6
4	Risposte alle domande poste in consultazione	7
4.1.	Domande poste in consultazione	7
4.2.	Valutazione complessiva della modifica di legge	8
4.3.	Art. 5a cpv. 1 (modifica): Obbligo di collaborare	9
4.4.	Art. 9 (modifica): Principio – Ora nuovo art. 5g: Indirizzi per l’efficacia ed efficienza energetiche	9
4.5.	Art. 9a (nuovo): Certificato energetico cantonale degli edifici (CECE) – Ora art. 9	10
4.6.	Art. 9b (nuovo): Funzione esemplare degli edifici pubblici – Ora nuovo art. 9a	10
4.7.	Art. 10 (modifica): Esigenze concernenti la produzione di energia elettrica - Ora denominato: Esigenze concernenti la copertura del fabbisogno di energia nei nuovi edifici	11
4.8.	Art. 10a (nuovo): Calore da fonti rinnovabili in caso di sostituzione di un generatore di calore Ora denominato: Fabbisogno di energia termica negli edifici esistenti	11
4.9.	Art. 10b (nuovo): Conteggio individuale delle spese per il calore negli edifici nuovi e in caso di riattamento – Ora denominato: Conteggio individuale delle spese per l’energia termica	12
4.10.	Art. 10c (nuovo): Riscaldamenti all’aperto	13
4.11.	Art. 10d (nuovo): Piscine riscaldate all’aria aperta	13
4.12.	Art. 10e (nuovo): Produzione di calore tramite impianti fissi a resistenza elettrica – Ora denominato: Produzione di energia termica tramite impianti fissi a resistenza elettrica	14
4.13.	Art. 10f (nuovo): Grandi consumatori di energia	15
4.14.	Art. 11 (modifica): Installazioni con notevole potenza assorbita – Ora denominato: Installazioni di climatizzazione	16
4.15.	Art. 12 (modifica): Competenza	17
5	Conclusioni	17

1 Oggetto della consultazione

Oggetto della consultazione è la modifica della vigente Legge cantonale sull'energia (Len), adottata dal Gran Consiglio l'8 febbraio 1994 sulla base del messaggio n. 3704 del 7 novembre 1990 e del rapporto commissionale n. 3704R del 10 novembre 1992.

Essa è entrata in vigore il 1° aprile 1994, a sostituzione dei precedenti decreti legislativi sul risparmio energetico, completando principalmente il programma di politica energetica concordato tra la Confederazione e i Cantoni e permettendo l'attuazione di una politica energetica più incisiva sul piano cantonale.

Nel corso degli ultimi anni vi sono state importanti modifiche concernenti sia la Legge federale sull'energia (LEne) e relative ordinanze, che le principali norme di riferimento, tra cui in particolare la SI A 380/1:2016 "Fabbisogno termico per il riscaldamento". Questi cambiamenti hanno richiesto un aggiornamento del *Modello di prescrizioni energetiche dei cantoni* (MoPEC), che trova la sua ultima versione nell'adeguamento licenziato dalla Conferenza dei direttori cantonali dell'energia (EnDK) il 20 aprile 2018. La EnDK raccomanda ai cantoni di adottare, per quanto possibile in modo invariato e integrale, le prescrizioni del MoPEC nella propria legislazione cantonale.

L'obiettivo principale delle modifiche della Len poste in consultazione è dunque quello di aggiornare i principi relativi ai provvedimenti sull'utilizzazione dell'energia all'attuale stato dell'arte, descritto nel MoPEC 2014 (ultima versione aggiornata nel 2018). Oltre a questo si coglie l'occasione per formalizzare in legge le prescrizioni già presenti nel Regolamento sull'utilizzazione dell'energia (RUEn) del 16 settembre 2008 e applicate sul nostro territorio da oltre un decennio.

La modifica di legge posta in consultazione coinvolge dunque in modo quasi esclusivo l'attuale Titolo IV *Provvedimenti*, Capitolo I *Provvedimenti sull'utilizzazione dell'energia* della Len, tralasciando volutamente qualsiasi modifica che tocchi gli altri ambiti trattati dalla legge.

Tra la documentazione messa a disposizione per la consultazione è stata inserita, per completezza di informazione, anche la bozza di adeguamento del RUEn, la cui elaborazione è competenza del Consiglio di Stato.

La rielaborazione delle proposte di modifica della Len ha tenuto conto delle osservazioni pervenute come pure delle esigenze legate alla nuova politica energetica e climatica del Cantone. Pertanto la modifica della Len attualmente sottoposta al Gran Consiglio ha portato a dei cambiamenti nella struttura e nella numerazione degli articoli rispetto alla modifica posta in consultazione. Per facilitare un confronto con l'attuale formulazione degli articoli, quando necessario si è indicato un riferimento tra la numerazione posta in consultazione e quella attuale.

2 Elenco dei partecipanti

Sono pervenute 54 prese di posizione da parte di:

- **23 comuni:**
Acquarossa, Airolo, Ascona, Breggia, Caslano, Cugnasco-Gerra, Cureglia, Gambarogno, Giornico, Locarno, Lugano, Maroggia, Mendrisio (per il tramite di AIM), Migliaglia, Minusio, Origgio, Paradiso, Quinto, Riva San Vitale, S. Antonino, Stabio, Terre di Pedemonte, Vico Morcote;
- **8 istituzioni cantonali e 1 federale:**
Azienda elettrica ticinese (AET), Ufficio dell'energia (UEn - DFE), Dipartimento dell'educazione della cultura e dello sport (DECS), Sezione dello sviluppo territoriale (SST - DT), Divisione delle costruzioni (DC - DT), Sezione Enti Locali (SEL - DT), Dipartimento delle Istituzioni (DI), Cancelleria dello Stato, Ufficio federale dell'energia (UFE);
- **8 enti e associazioni interessate:**
Associazione industrie ticinesi (AITI), Azienda Elettrica di Massagno (AEM) SA, Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA, Camera Ticinese dell'Economia Fondiaria (CATEF), Associazione dei comuni ticinesi (ACT), Teris SA, Pusch, WWF Svizzera Italiana;
- **9 associazioni del settore:**
Organizzazione mantello dell'economia per le energie rinnovabili e l'efficienza energetica (AEE SUISSE), Associazione Studi d'Ingegneria e Architettura Ticinesi (ASIAT), Associazione Svizzera dell'economia immobiliare (SVIT Ticino), Avenenergy Suisse, Conferenza delle Associazioni Tecniche del Cantone Ticino (CAT), Enerti SA, Pool Gas Ticino (Aziende di distribuzione del gas in Ticino), Società Svizzera Impresari Costruttori Sezione Ticino (SSIC TI), Swissolar - Associazione svizzera dei professionisti del solare;
- **4 partiti politici:**
I Verdi del Ticino, I Verdi del Ticino - sezione di Balerna, Partito Liberale Radicale Ticinese (PLRT), Partito Popolare Democratico (PPD);
- **1 ditta privata:**
Tecnoprogetti SA.

3 Considerazioni generali sulla partecipazione alla consultazione

La partecipazione alla consultazione è stata buona. Ciò riflette l'interesse generale nella tematica e l'impostazione e le finalità del documento, che rappresenta in primo luogo uno strumento contenente le misure per i prossimi anni relativi all'attuazione di una politica energetica più incisiva sul piano cantonale.

La consultazione ha avuto luogo in forma elettronica nel periodo dal 12 giugno 2019 al 30 settembre 2019. Per la maggior parte dei casi le modalità e i termini di elaborazione delle osservazioni sono stati rispettati. Sono inoltre pervenute 17 prese di posizione tramite lettera o e-mail, di cui 12 a complemento di quanto già inserito nella piattaforma online¹. Ai fini della consultazione sono state prese in considerazione tutte le prese di posizioni ricevute, indipendentemente dalla data o dalla forma di inoltro.

Nei capitoli seguenti si riassumono le principali osservazioni pervenute, raggruppandole laddove possibile, e le relative prese considerazioni del Consiglio di Stato. Va fatto notare che, anche se non riportate esplicitamente nel presente documento, tutte le osservazioni fatte dai partecipanti alla consultazione, siano esse oggetto o non oggetto della consultazione, sono state debitamente prese in considerazione.

Osservazioni specifiche inerenti articoli della Len non oggetto della consultazione non sono però state riportate in questo documento. Osservazioni specifiche su articoli del RUEn, di competenza del Consiglio di Stato e non oggetto di consultazione, sono state riprese solo parzialmente.

Oltre alla Len e al RUEn sono pervenute ulteriori osservazioni, non riprese nel presente documento, relative a tematiche inerenti l'ambito energetico trattate però da altre leggi, come ad esempio la Legge edilizia cantonale e il relativo regolamento di applicazione, il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili, i decreti relativi agli incentivi in ambito energetico e il quadro normativo inerente le deduzioni fiscali per interventi in ambito energetico.

¹ I seguenti partecipanti non hanno utilizzato la consultazione online: Associazione dei comuni ticinesi (ACT), Comune di S. Antonino, Divisione delle costruzioni (DC - DT), Teris SA

4 Risposte alle domande poste in consultazione

4.1. Domande poste in consultazione

La consultazione svoltasi in forma elettronica formulava le domande riportate di seguito.

1. Valutazione complessiva della modifica di legge:

In linea di massima condivide le modifiche di legge poste in consultazione?

Risposte possibili: Sì, No, Parzialmente

2. Valutazione dei singoli articoli oggetto della modifica:

Condivide le modifiche apportate alla Legge cantonale sull'energia (Len) dell'8 febbraio 1994 inserite nei seguenti articoli?

- Art. 9 (modifica): Principio
- Art. 9a (nuovo): Certificato energetico cantonale degli edifici (CECE)
- Art. 9b (nuovo): Funzione esemplare degli edifici pubblici
- Art. 10 (modifica): Esigenze concernenti la produzione di energia elettrica
- Art. 10a (nuovo): Calore da fonti rinnovabili in caso di sostituzione di un generatore di calore
- Art. 10b (nuovo): Conteggio individuale delle spese per il calore negli edifici nuovi e in caso di riattamento
- Art. 10c (nuovo): Riscaldamenti all'aperto
- Art. 10d (nuovo): Piscine riscaldate all'aria aperta
- Art. 10e, cpv. 3 (nuovo): Produzione di calore tramite impianti fissi a resistenza elettrica
- Art. 10f (nuovo): Grandi consumatori di energia
- Art. 11 (modifica): Installazioni con notevole potenza assorbita

Risposte possibili: Sì, No, Parzialmente


Altri commenti:

Libero spazio per ulteriori osservazioni

4.2. Valutazione complessiva della modifica di legge

A carattere generale le modifiche di legge poste in consultazione sono state recepite positivamente, condividendo gli obiettivi strategici.

Nello schema seguente è riportata la sintesi delle risposte.



Solamente un partecipante ha valutato la modifica di legge come eccessivamente drastica. Pur condividendo gli obiettivi generali si propone una formulazione meno forte, che lasci intravedere una maggiore flessibilità nell'applicazione degli articoli di legge.

D'altro canto vi son 4 partecipanti che richiedono misure e formulazioni più incisive, volte ad ottenere la neutralità climatica quanto prima.

Da più partecipanti viene rimarcata la mancanza di considerazione dell'elemento economico connesso con gli obblighi imposti dalla legge, con particolare riferimento ai casi di risanamento degli immobili.

In due citano la possibilità di ampliare l'autonomia comunale in ambito di politica energetica, in particolare ai comuni che si sono dotati di un Piano Energetico comunale (PECo).

Da due partecipanti arriva inoltre il suggerimento di implementare ulteriori moduli del MoPEC, in particolare il modulo 5 "Obbligo di equipaggiare gli edifici nuovi con sistemi domotici", il modulo 6 "Obbligo di risanamento dei riscaldamenti elettrici decentralizzati" e il modulo 8 "Ottimizzazione dell'esercizio".

Considerazioni generali del Consiglio di Stato

L'obiettivo principale della modifica della Len è quello di aggiornare i principi relativi ai provvedimenti sull'utilizzazione dell'energia all'attuale stato dell'arte, descritto nel MoPEC 2014, motivo per cui sono state volutamente tralasciate possibili modifiche agli altri articoli della Len.

Il Consiglio di Stato ritiene importante formulare in modo chiaro i propri intenti e i propri indirizzi. Ciononostante è cosciente che in fase di applicazione della legge è necessaria un'attenta valutazione delle singole casistiche, come già avviene oggi, motivo per cui in sede di regolamento si lascia spazio al rilascio di deroghe o alleggerimenti laddove viene reputato necessario o opportuno.

Nel processo di elaborazione del MoPEC sono già stati ponderati attentamente sia gli aspetti ambientali che l'economicità delle misure richieste per far fronte agli obblighi imposti. Nella proposta di modifica di legge sono state riprese le indicazioni del MoPEC, motivo per cui risulta automaticamente considerato anche l'elemento economico.

In fase di stesura della proposta di modifica di legge sono stati valutati attentamente tutti i moduli presenti nel MoPEC. Questo è costituito da un modulo base, per il quale si raccomanda una sua adozione da tutti i Cantoni, e da ulteriori 10 moduli, la cui adozione è facoltativa. Con la presente modifica di legge, il quadro normativo del Cantone Ticino vede l'adozione del modulo base e dei moduli 2, 3, 4, 7, 9, 10 e 11. Il Consiglio di Stato ritiene che l'adozione dei moduli 5, 6 e 8, che ritiene indubbiamente validi ed efficaci, possa far calare l'accettazione della modifica di legge.

4.3. Art. 5a cpv. 1 (modifica): Obbligo di collaborare

Non sono pervenute osservazioni rilevanti sulla modifica apportata all'articolo.

4.4. Art. 9 (modifica): Principio – Nella rielaborazione Len nuovo art. 5g: Indirizzi per l'efficacia ed efficienza energetiche

Il principio espresso nell'art.9 Len è generalmente condiviso.

Pusch, I verdi del Ticino - sezione Balerna, Swissolar ed il WWF chiedono l'introduzione di un chiaro divieto di utilizzo degli impianti alimentati ad energia fossile nei nuovi edifici.

Pool Gas Ticino propone di accettare in modo esplicito il biogas, direttamente o sotto forma di certificati, come fonte rinnovabile.

Risposta e decisione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha già valutato l'introduzione nella Len di un chiaro divieto all'utilizzo delle fonti energetiche di origine fossile. Nonostante nel medio termine vi sia l'obiettivo di una società con un saldo netto di emissioni gas serra pari a zero, che comporta una quasi totale assenza di impiego di fonti fossili, al momento si è ritenuto prematuro inserire un completo divieto di impiego di queste fonti in legge. La politica attuale rimane quella di promuovere, agevolare e incentivare l'impiego delle fonti energetiche rinnovabili rispetto a quelle fossili.

L'accettazione del biogas, sia esso di fatto o sotto forma di certificati, è un tema attualmente in discussione presso il Consiglio di Stato così come in altri gremii. Va notato che in ogni caso una sua eventuale accettazione andrebbe definita nel RUEn, motivo per cui non influenza la modifica di questo articolo.

4.5. Art. 9a (nuovo): Certificato energetico cantonale degli edifici (CECE) – Nella rielaborazione Len modifica art. 9

I Verdi del Ticino propongono di inserire in legge sia l'obbligo di allestire un CECE per tutti gli edifici abitativi entro i 15 anni dall'entrata in vigore della modifica di legge, sia l'obbligo da parte del Cantone di rilasciare sussidi per l'allestimento dei CECE.

Risposta e decisione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato conferma l'utilità dello strumento CECE, che viene ora formalmente riconosciuto nella Len. L'obbligo generale di allestimento di un CECE per edifici abitativi è già stato valutato. Allo stato attuale si è optato per non inserire tale obbligo nella Len, continuando con la politica di una sua incentivazione tramite altri strumenti.

4.6. Art. 9b (nuovo): Funzione esemplare degli edifici pubblici Nella rielaborazione Len nuovo art. 9a

Il principio espresso nell'art. 9b viene accettato dai partecipanti, menzionando in più casi la necessità di agevolazioni e deroghe per edifici particolari (edifici protetti o storici, cinema, ristoranti d'alta quota, ecc.).

Avenergy Suisse propone di accettare l'installazione di impianti bivalenti, dove il consumo di fonti fossili è marginale rispetto all'impiego di fonti rinnovabili.

Enerti SA, AIL, AIM e Pool Gas Ticino richiedono che venga portato in legge il testo del relativo art. 15 del RUEn. Si chiede inoltre di allargare le agevolazioni concesse per l'allacciamento a reti di teleriscaldamento anche all'installazione di cogeneratori a gas o di termopompe a gas, richiesta formulata anche dai comuni di Origlio e Maroggia.

CATEF chiede di non applicare esigenze più severe in ambito residenziale.

AEE Suisse chiede che venga indicato in modo esplicito entro quando gli edifici pubblici dovranno abbandonare l'impiego dei combustibili fossili per l'approvvigionamento termico.

Risposta e decisione del Consiglio di Stato

L'ente pubblico deve dare il buon esempio con il proprio parco immobiliare, motivo per cui le esigenze più restrittive in materia di utilizzo dell'energia per gli edifici a carattere pubblico, parastatale o sussidiato sono sancite in modo chiaro in legge. Il Consiglio di Stato ritiene sia necessario sancire questo concetto nella Len, lasciando il dettaglio dell'applicazione nel relativo art. 15 del RUEn.

Le agevolazioni concesse per l'allacciamento a reti di teleriscaldamento (cfr. art. 15 RUEn) sono in linea con la politica energetica cantonale espressa nel Piano Energetico Cantonale (PEC). Per quanto attiene l'allargamento di queste agevolazioni all'impiego di cogeneratori a gas o termopompe a gas, così come il rilascio di ulteriori agevolazioni per casi particolari, è intenzione del Consiglio di Stato di continuare a valutarle nell'ambito di concessioni di deroghe (cfr. art. 12 Len).

Si conferma inoltre che, come già avviene oggi, queste esigenze non vengono applicate in ambito residenziale ma solo per edifici di carattere pubblico.

Infine si ritiene che le misure in atto portino automaticamente all'abbandono nel medio/lungo termine dell'impiego di combustibili fossili, per cui non risulta necessario esplicitarle in legge. Si ricorda che questi obiettivi sono riportati nel PEC.

4.7. Art. 10 (modifica): Esigenze concernenti la produzione di energia elettrica – Nella rielaborazione Len denominato: Esigenze concernenti la copertura del fabbisogno di energia nei nuovi edifici

Nessuno dei partecipanti alla consultazione è contrario alla modifica di questo articolo.

Diversi partecipanti sono entrati nel merito dell'applicazione di questo articolo, regolata dall'art. 14a RUEn. Tra i commenti all'art. 14a RUEn si propone di

- innalzare il limite di potenziale di irraggiamento da 800 a 1'000 kWh/m²a;
- concedere deroghe laddove non vi è una contemporaneità tra la produzione di elettricità e il suo consumo;
- concedere deroghe per edifici degni di protezione, anche se non ancora formalmente protetti ai sensi della legge sulla protezione dei beni culturali;
- concedere deroghe laddove vi è un divieto di posa di impianti solari sancito dai piani regolatori.

Risposta e decisione del Consiglio di Stato

Per quanto attiene la modifica dell'articolo di legge oggetto della consultazione, il Consiglio di Stato saluta positivamente la sua accettazione.

Si prende inoltre buona nota delle proposte di modifica dell'art. 14a del RUEn, che verranno valutate nel dettaglio. Per allinearsi alle caratteristiche minime richieste dagli impianti fotovoltaici per accedere agli incentivi cantonali erogati nell'ambito del Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili, si valuterà la possibilità di innalzare il limite di irraggiamento solare annuo di 800 kWh/m²a.

4.8. Art. 10a (nuovo): Calore da fonti rinnovabili in caso di sostituzione di un generatore di calore – Nella rielaborazione Len denominato: Fabbisogno di energia termica negli edifici esistenti

PPD, Verdi del Ticino, Verdi del Ticino - sezione Balerna, WWF, Pusch e Swissolar ritengono che la quota di energia rinnovabile debba essere alzata al 30%, il comune di Maggia propone il 20%. PLR chiede di valutare la possibilità di aumentare la quota minima del 10%, mentre SVIT concorda sul principio di introdurre una quota parte di energia rinnovabile, senza che venga però imposta una quota minima.

Enerti SA, AIL, Pool Gas Ticino e i comuni di Stabio e Origlio concordano sul principio, chiedendo che l'impiego di biogas venga riconosciuto come una soluzione percorribile.

CATEF, SSIC TI e il comune di Paradiso richiedono che nell'applicazione dell'articolo di legge vengano concesse deroghe anche laddove gli interventi non sono economicamente giustificabili.

L'UFE propone introdurre una disposizione più estesa, secondo la quale la sostituzione del generatore di calore negli edifici esistenti deve avvenire adottando sistemi che impiegano energie rinnovabili, nella misura in cui questo sia possibile dal punto di vista tecnico e non generi costi supplementari rispetto a sistemi che impiegano fonti fossili.

Risposta e decisione del Consiglio di Stato

La soluzione proposta è conforme al MoPEC e dunque in linea con il principio di armonizzazione a livello inter-cantonale. Mantenere la quota parte del 10% permette di utilizzare i metodi di verifica già sviluppati e messi a disposizione a livello inter-cantonale, e riportati nell'art. 28a RUEn.

La quota parte di energia rinnovabile richiesta è analoga a quanto già oggi presente nel RUEn per le abitazioni plurifamiliari. In applicazione dell'attuale art. 14a "Esigenze accresciute a favore dell'energia solare", che richiede l'apporto del 30% del fabbisogno di calore per l'acqua calda sanitaria, viene accettata la posa di un impianto solare termico la cui estensione è pari a quella richiesta dalla soluzione standard SS1 del nuovo art. 28a RUEn. Con questa nuova impostazione si mantengono le condizioni attuali, estendendole a tutte le abitazioni e permettendo una maggiore flessibilità nella sua applicazione con numerose soluzioni standard o con soluzioni ad hoc verificate tramite lo strumento CECE. Per quanto attiene le concessioni di deroghe, non si ritiene opportuno che queste vengano generalizzate, bensì che vengano valutate singolarmente anche dal profilo economico, laddove questo ne comprometta la fattibilità.

L'accettazione del biogas, sia esso di fatto o sotto forma di certificati, è un tema attualmente in discussione presso il Consiglio di Stato così come in altri gremii. Va notato che in ogni caso una sua eventuale accettazione andrebbe definita nel RUEn, motivo per cui non influenza la modifica di questo articolo.

4.9. Art. 10b (nuovo): Conteggio individuale delle spese per il calore negli edifici nuovi e in caso di riattamento – Nella rielaborazione Len denominato: Conteggio individuale delle spese per l'energia termica

La SVIT si dichiara contraria all'imposizione del conteggio individuale del riscaldamento affermando che presenta problematiche di inadeguatezza tecnica nel rilevamento dei consumi e nella loro ripartizione, non incoraggia l'uso parsimonioso dell'energia e non contribuisce al risparmio energetico complessivo (né contribuisce alla migliore conservazione dell'ambiente).

Secondo la SSIC TI l'installazione di apparecchi per effettuare il conteggio individuale delle spese per la produzione di calore non è una misura indispensabile.

Avenergy Suisse ritiene che l'obbligo debba sussistere a partire da 3 unità d'uso, secondo CATEF da 5 unità d'uso.

Risposta e decisione del Consiglio di Stato

Il comportamento dei consumatori influenza fortemente il consumo energetico per il riscaldamento dei locali e la produzione di acqua calda sanitaria. Per quanto riguarda il riscaldamento, la differenza di consumo tra le diverse unità d'uso può variare in modo sostanziale a seguito dalle abitudini di areazione ventilazione dei locali tramite apertura di finestre (per esempio dovuto alla presenza di fumatori, animali domestici, abitudini alimentari, ecc.). In generale, le differenze di consumo di acqua calda o fredda sono ancora maggiori (utilizzo errato dei miscelatori con continua richiesta di acqua tiepida, preferenze e frequenze nel fare docce o bagni, ecc.).

Tramite studi svolti dall'Ufficio federale dell'energia UFE² in edifici abitativi equipaggiati a posteriori di un sistema di conteggio individuale delle spese di riscaldamento e di acqua calda si è potuto constatare, confrontando i dati prima e dopo l'installazione, che in media i consumi

² Evaluation der verbrauchsabhängigen Heizkostenabrechnung - Vollzugsgrad und Wirkung auf den Verbrauch" (giugno 1995), "Evaluation der verbrauchsabhängigen Heizkostenabrechnung (VHKA) - Vollzug und Wirkungszusammenhänge" (maggio 1997) e "Konzept, Vollzug und Wirkung der verbrauchsabhängigen Heiz- und Warmwasserkostenabrechnung (VHKA)" (novembre 2008).

annui si sono ridotti di 20 kWh per m² di superficie di riferimento energetico. L'introduzione del conteggio individuale dei consumi rilevati rende visibili i propri consumi motivando i consumatori al risparmio. Le spese supplementari per l'installazione e la manutenzione dei contatori e per la stesura dei conteggi sono compensate dal minor consumo di calore.

Il Consiglio di Stato è convinto dell'efficacia di questa misura, ritenendo quindi che l'articolo sia pertinente e adeguato alla situazione attuale.

4.10. Art. 10c (nuovo): Riscaldamenti all'aperto

Avenergy Suisse osserva che la necessità di riscaldare all'aperto, p.es. rampe di accesso ai garage, si presenta nelle stagioni fredde, in presenza di neve o gelo. In questi casi, ritiene che l'energia rinnovabile a disposizione sia piuttosto scarsa o nulla. Prende come esempio un riscaldamento all'aperto, collegato ad un sistema esistente (v. caldaia a gasolio) e sostiene che l'adeguamento alla legge sia pressoché impossibile in questo caso. Propone quindi di sostituire nell'articolo la parola "esclusivamente" con "di regola."

Di parere differente invece ALL, Enerti SA, Pool Gas Ticino, i comuni di Maroggia e Mendrisio, che propongono di applicare questo articolo anche per i riscaldamenti mobili all'aperto.

Risposta e decisione del Consiglio di Stato

Tramite questo principio ci si assicura che i riscaldamenti all'aria aperta vengano posati solo laddove vi sia un bisogno dimostrato e utilizzando dei sistemi appropriati. I sistemi di riscaldamento installati all'esterno dell'involucro dell'edificio servono in generale alla sicurezza di persone, animali o cose. In casi di questo tipo bisogna puntare alla massima efficienza energetica possibile. D'altro canto, per impianti di riscaldamento all'aperto destinati in primo luogo ad un aumento del comfort si impone l'utilizzo di energie rinnovabili o di calore residuo altrimenti non utilizzabile.

L'articolo di legge deve indicare in modo chiaro la regola generale. Si rende noto che è facoltà del Consiglio di Stato la valutazione di casi particolari per cui possono essere concesse delle deroghe.

Impianti, anche se mobili, impiegati regolarmente in determinati ambiti vengono a tutti gli effetti assimilati ad impianti fissi. Per chiarire meglio il concetto si valuterà la possibilità di modificare il contenuto dell'art. 10c Len come segue:

Art. 10c Len (nuovo): *"I sistemi di riscaldamento all'aperto devono essere alimentati esclusivamente con energia rinnovabile o tramite calore residuo altrimenti inutilizzabile."*

4.11. Art. 10d (nuovo): Piscine riscaldate all'aria aperta

SSIC TI propone di omettere le indicazioni relative all'impiego del calore residuo altrimenti non utilizzabile.

Risposta e decisione del Consiglio di Stato

Si ribadisce l'importanza di recuperare il calore residuo, come ad esempio il calore di scarto dei processi industriali, il calore risultante dalla produzione di freddo o il calore proveniente dalla produzione di energia elettrica. Qualora sia presente del calore residuo non utilizzabile per altri scopi, questo può essere impiegato per il riscaldamento di piscine all'aria aperta.

4.12. Art. 10e (nuovo): Produzione di calore tramite impianti fissi a resistenza elettrica – Nella rielaborazione Len denominato: Produzione di energia termica tramite impianti fissi a resistenza elettrica

CATEF, il comune di Stabio e la SVIT non condividono l'inserimento di questo articolo, in quanto carente di deroghe per casi specifici. La problematica della mancanza di deroghe è sollevata anche dal comune di Airolo e da Enerti SA, senza però opporsi all'introduzione dell'articolo in legge.

I comuni di Ascona, Vico Morcote, Locarno e Terre di Pedemonte sollevano la tematica del controllo dell'adeguamento degli impianti di produzione di calore entro i 15 anni (art. 10e cpv.3), asserendo da un lato che non è chiaro chi si debba assumere l'onere del controllo, dall'altro che i comuni non hanno le risorse per farvi fronte.

I Verdi del Ticino, WWF, Pusch e Swissolar propongono di estendere l'obbligo di risanamento anche agli impianti elettrici diretti decentralizzati per la produzione di acqua calda sanitaria.

SSIC TI è dell'idea che l'art. 10e cpv.3 debba essere applicato unicamente alle abitazioni plurifamiliari.

Alcuni partecipanti sono entrati nel merito dell'applicazione di questo articolo, regolata dagli artt. 18 e 23 RUEn. Tra i commenti all'applicazione si propone di:

- ammettere che il surplus di energie elettrica prodotta in loco (tipicamente tramite impianti fotovoltaici) possa essere accumulata localmente innalzando la temperatura degli accumulatori di acqua calda al posto di utilizzare delle batterie elettriche (concetto di power-to-heat);
- accettare la posa di sistemi elettrici diretti per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria se viene garantito che almeno il 50% dell'elettricità richiesta viene prodotto localmente tramite impianti fotovoltaici.

Risposta e decisione del Consiglio di Stato

Va considerato che dal 2009 i principi di cui ai cpv. 1 e 2 del nuovo art. 10e Len sono già presenti nel RUEn e applicati sul nostro territorio. La sostituzione di un impianto elettrico diretto centralizzato con un nuovo impianto elettrico diretto centralizzato è di fatto già vietata dal 2009. L'art. 10e cpv.3 Len concede ulteriori 15 anni di tempo per il risanamento di questi impianti. Durante questo periodo di tempo i proprietari immobiliari avranno ampiamente modo di pianificare i lavori e di far fronte all'adeguamento degli impianti. Si presuppone inoltre che dal 2009 allo scadere del termine di 15 gli impianti in questione abbiano già raggiunto o siano prossimi al raggiungimento della loro fine vita, per cui gli impianti non conformi saranno molto pochi.

L'articolo di legge contiene un principio chiaro di divieto di impiego di impianti fissi a resistenza elettrica. Per quanto attiene le deroghe a questo principio, queste sono di competenza del Consiglio di Stato (cfr. art. 12 Len) e verranno valutate e concesse, come già avviene oggi, nell'ambito dell'applicazione del RUEn.

Consci dell'impatto degli impianti decentralizzati, l'obbligo di risanamento degli impianti esistenti viene imposto unicamente per gli impianti centralizzati. Questa soluzione è ritenuta economicamente più sostenibile in quanto comporta adeguamenti minori delle altre parti dell'edificio rispetto a una riprogettazione di tutto l'impianto di produzione, di distribuzione e di emissione del calore. Si ritiene inoltre opportuno includere sia le abitazioni monofamiliari che le plurifamiliari.

Il Consiglio di Stato prende inoltre buona nota delle proposte legate all'applicazione nel RUEn dell'articolo di legge, che verranno analizzate nel dettaglio.

4.13 Art. 10f (nuovo): Grandi consumatori di energia

I Verdi del Ticino, Swissolar, WWF, Pusch, Verdi del Ticino - sezione Balerna e PPD non condividono la formulazione dell'articolo, richiedendo che venga espresso un chiaro obbligo generale ad analizzare i propri consumi. Secondo i primi 4 sarebbe inoltre opportuno far rientrare nella categoria dei grandi consumatori tutti coloro il cui consumo annuo di calore supera i 3 GWh o il cui consumo annuo di elettricità supera i 0.3 GWh.

Risposta e decisione del Consiglio di Stato

Conformemente all'art. 33 del RUEn, il Dipartimento del Territorio può obbligare i grandi consumatori a documentare e analizzare il proprio consumo energetico e ad adottare delle ragionevoli misure costruttive e/o organizzative per l'ottimizzazione del fabbisogno energetico.

Stipulando un accordo sugli obiettivi, i grandi consumatori possono disporre di un ampio margine di manovra per stabilire le priorità, andando ad investire principalmente in misure che offrono un rapporto costi-benefici favorevole ai loro investimenti. Con la stipulazione di un accordo sugli obiettivi con la Confederazione, ad esempio tramite l'Agenzia dell'energia per l'economia AEnEC o l'Agenzia Cleantech Svizzera act, essi possono godere dell'esenzione dalla tassa sul CO2 e beneficiare del sostegno di organizzazioni specializzate per intraprendere le misure più efficaci.

Dal 2011 l'adesione a questi programmi sono oggetto di incentivi in accordo ai decreti esecutivi cantonali sugli incentivi in ambito energetico. Le imprese che non stipulano un accordo sugli obiettivi possono in ogni caso eseguire un'analisi dei loro consumi energetici e prendere provvedimenti economicamente sostenibili. Infatti le aziende che hanno deciso di impegnarsi in questo ambito hanno potuto dimostrare una riduzione molto importante dei propri consumi traendone un vantaggio anche economico oltre che ambientale.

La soglia dei consumi annui per definire i grandi consumatori a 5 GWh per il consumo annuo di energia termica e 0.5 GWh per il consumo annuo di energia elettrica è uniforme e condivisa nel resto della Svizzera (cfr. MoPEC 2014). Si ritiene opportuno mantenere invariate queste soglie per poter aderire a eventuali programmi sviluppati a livello nazionale o inter-cantonale.

Il Consiglio di Stato accoglie positivamente le osservazioni ricevute e concorda nel porre un chiaro obbligo per i grandi consumatori di analizzare i propri consumi energetici, nonché di mettere a disposizione tali analisi qualora vengano richieste. Si valuterà la possibilità di modificare il contenuto dell'art. 10f Len come segue, adattando di conseguenza l'art.33 del RUEn:

Art. 10f Len (nuovo): *"I grandi consumatori di energia, il cui consumo annuo di calore supera i 5 GWh o il cui consumo annuo di energia elettrica supera i 0,5 GWh, sono tenuti ad analizzare il proprio consumo energetico e ad adottare delle ragionevoli misure costruttive e/o organizzative per l'ottimizzazione del proprio fabbisogno energetico."*

4.14 Art. 11 (modifica): Installazioni con notevole potenza assorbita – Nella rielaborazione Len denominato: Installazioni di climatizzazione

La CAT e il comune di Terre di Pedemonte ritengono non chiara la formulazione dell'articolo in quanto ci si riferisce unicamente a impianti di "notevole potenza" senza però quantificare la potenza.

I Verdi del Ticino ritengono che impianti di climatizzazione debbano essere ammessi unicamente se si garantisce che almeno il 20% dell'energia elettrica consumata sia prodotta tramite energie rinnovabili.

Il comune di Acquarossa sostiene che spesso sia sufficiente una deumidificazione, per cui ritengono che l'art. 11 Len non debba essere modificato.

Risposta e decisione del Consiglio di Stato

Lo stato della tecnica per le macchine del freddo è definito dalle norme SIA, che impongono determinati requisiti di efficienza energetica che vanno rispettati.

Sempre lo stato della tecnica definisce oggi determinati requisiti per gli edifici, che hanno come scopo di garantire il benessere climatico all'interno degli edifici e di evitare danni alle costruzioni. Questi requisiti vanno rispettati per quanto possibile tramite soluzioni costruttive, senza l'ausilio di installazioni tecniche. La presenza di installazioni tecniche è dunque già regolata e ottimizzata tramite l'applicazione delle normative in vigore. Per tale motivo, e in considerazione delle riflessioni esposte in precedenza, viene abrogato l'attuale cpv. 2.

L'attuazione del principio esposto nell'art. 11 della Len avviene tramite l'art. 22 del RUEn, che viene anch'esso aggiornato facendo riferimento allo stato della tecnica definito, tra le altre, dalle norme SIA (cfr. Regolamento di applicazione della legge edilizia RLE, art. 30). Per quanto attiene gli impianti di raffreddamento i requisiti energetici sono stabiliti nella norma SIA 382/1:2014, che fornisce le indicazioni per tutte le taglie di impianto, mentre per quanto attiene gli edifici fanno stato le disposizioni in materia di protezione termica estiva definite dalla norma SIA 180:2014.

Per una maggiore chiarezza si valuterà la possibilità di modificare il contenuto dell'art. 11 Len come segue, adattando di conseguenza l'art.22 del RUEn:

Art. 11 Len

Titolo (modifica): *"Installazioni di climatizzazione".*

cpv. 1 (modifica): *"Il ricorso a installazioni di climatizzazione che assorbono notevole potenza è autorizzato solo per impianti conformi allo stato della tecnica."*

cpv. 2 (modifica): *... (abrogato)*

4.15 Art. 12 (modifica): Competenza

SSIC TI e il comune di Stabio formulano delle perplessità in merito alle competenze tecniche richieste da parte del Consiglio di Stato riguardo alla manutenzione, al collaudo degli impianti e ai processi industriali, ritenute eccessive.

Pool Gas Ticino si auspica che il Consiglio di Stato coinvolga le associazioni di categoria per la valutazione delle norme tecniche che intende fissare, sia per quanto riguarda gli edifici e la relativa impiantistica, sia per i processi industriali e artigianali.

Risposta e decisione del Consiglio di Stato

L'articolo viene modificato per una sua applicazione più corretta dal punto di vista formale. Di fatto con questa modifica il Consiglio di Stato non intende assumersi ulteriori competenze tecniche rispetto a quanto fatto già oggi.

Si conferma inoltre che è prassi il coinvolgimento delle associazioni di categoria per la valutazione delle norme tecniche da applicare in ogni ambito.

5 Conclusioni

Tutte le osservazioni pervenute sono state analizzate nel dettaglio. Oltre a quelle inerenti l'oggetto della consultazione, la modifica della Len, sono state tenute in considerazione anche le osservazioni al RUEn così come al resto del quadro normativo ticinese.

In determinati casi vengono richiesti degli inasprimenti rispetto a quanto proposto, in altri degli alleggerimenti. In generale si ritiene che la consultazione abbia avuto un esito positivo in quanto le proposte sono state accettate, seppur a volte parzialmente, dalla maggioranza dei partecipanti.

Il MoPEC 2014, che sta alla base della presente proposta di modifica di legge, non reinventa il percorso e i provvedimenti della politica energetica. Esso è solo un adattamento del quadro normativo in ambito energetico all'attuale stato dell'arte, tenendo conto delle esigenze della Confederazione (cfr. in particolare la Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO₂ e la Legge federale sull'energia). L'integrazione del MoPEC 2014 nelle legislazioni cantonali è fondamentale per rispettare l'accordo di Parigi sul clima, ratificato dalla Confederazione nel 2018, nel segno della continuità della politica energetica cantonale espressa tramite il Piano energetico cantonale (PEC). Gli obiettivi sono estremamente utili anche per l'economia e i cittadini in generale, in quanto orientano per tempo le scelte dei consumatori e dei produttori e incentivano l'innovazione tecnologica.

Dalla consultazione non sono emerse criticità particolari. Si ritiene dunque di mantenere le modifiche proposte che, in taluni casi, sono state adattate a seguito delle osservazioni ricevute.

Per ulteriori informazioni

**Ufficio dell'aria, del clima
e delle energie rinnovabili**

Divisione dell'ambiente
Dipartimento del territorio

Via Franco Zorzi 13
6500 Bellinzona
Tel. +41 91 814 29 70
E-mail dt-spaas@ti.ch

©Dipartimento del territorio, 2020 www.ti.ch

